

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## FRANCIA

**Decreto 10 agosto 1927: Formalità relative all'istruzione delle domande di naturalizzazione e delle dichiarazioni di nazionalità, e condizioni di forma dell'opzione fatta dalle donne per la nazionalità del marito al momento della celebrazione del loro matrimonio, nonchè della dichiarazione sottoscritta dalle donne maritate che hanno perduto la qualità di francese in seguito al loro matrimonio con stranieri, allo scopo di riacquistare la loro nazionalità di origine (J. O., 14 agosto 1927).**

Il Presidente della Repubblica Francese, su rapporto del guardasigilli, ministro della giustizia, del ministro degli affari esteri e del ministro delle colonie;

Visto la legge del 10 agosto 1927 sulla nazionalità;

Visto gli articoli 6, 7 ed 11 relativi alla naturalizzazione e alla reintegrazione nella nazionalità francese (Titolo I);

Visto gli articoli da 2 ad 8 riguardanti la sottoscrizione della dichiarazione di nazionalità (Titolo II);

Visto l'articolo 8, secondo il quale può essere esercitato il diritto di opzione della donna al momento della celebrazione del matrimonio (Titolo III);

Visto l'articolo 14 determinante le condizioni nelle quali, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, le francesi che hanno perduto la loro nazionalità in seguito al matrimonio con uno straniero possono riacquistare la loro qualità di francesi (Titolo IV);

Visto l'articolo 13 portante abrogazione degli articoli 8, a partire dalle parole « sono Francesi », 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 21 del Codice civile e delle disposizioni corrispondenti della legge del 26 giugno 1889, nonchè quelle dell'articolo 7, alinea 2, della legge del 3 luglio 1917 per quanto concerne gli individui che hanno servito negli eserciti e nell'Armata francesi o alleati durante il periodo legale delle ostilità;

Visto l'articolo 15, che determina la portata d'applicazione della legge sulla nazionalità;

Decreta:

## TITOLO I.

**Art. 1.** — Lo straniero che vuole ottenere la naturalizzazione, o l'ex-francese che sollecita la reintegrazione nella nazionalità francese devono indirizzare al ministro della giustizia una domanda redatta su carta bollata.

Quando l'interessato è inferiore a 21 anni, la sua domanda deve essere controfirmata dal genitore che esercita la patria potestà. In caso di morte del padre e della madre, o d'impossibilità materiale o legale che questi diano il loro consenso, il richiedente deve produrre il parere del consiglio di famiglia.

Tale domanda è presentata, sia alla prefettura del dipartimento dove il richiedente risiede, sia, in caso che questi abbia la residenza a Parigi o nel dipartimento della Senna, alla prefettura di polizia.

L'interessato deve allegare alla sua domanda gli atti di stato civile ed i documenti giustificativi richiesti per stabilire la sua identità, la sua nazionalità di origine, il suo stato di famiglia, la sua professione e la durata del suo soggiorno in Francia, nonché i certificati sui suoi precedenti e la sua moralità nel suo paese d'origine o in ogni paese estero dove vi abbia soggiornato.

Nel caso in cui il richiedente si trovi nell'impossibilità di procurarsi gli atti di stato civile richiesti, questi possono essere suppliti da un atto di notorietà emanato dal giudice di pace nella forma prescritta dall'articolo 71 del Codice civile.

Inoltre, il ministro della giustizia può dispensare l'interessato di produrre un atto di notorietà se un qualsiasi documento che sia in suo possesso possa sembrare, una prova sufficiente per stabilire la sua identità ed il suo stato di famiglia.

**Art. 2.** — Il prefetto procede, d'ufficio, in materia di naturalizzazione o di reintegrazione nella nazionalità francese, all'inchiesta prescritta all'articolo 6 alinea 2, della legge 10 agosto 1927. Tale inchiesta deve riguardare tanto la moralità e lealtà del richiedente quanto l'interesse che la concessione del favore sollecitato presenta dal punto di vista nazionale e sociale.

Terminata l'inchiesta, il prefetto trasmette la pratica alla cancelleria aggiungendovi il *bollettino* n. 2 del casellario giudiziario. Egli emette un parere motivato sul seguito da dare all'affare, indicando pure il montante dei diritti di cancelleria a carico del richiedente.

## TITOLO II.

**Art. 3.** — Le dichiarazioni sottoscritte dinanzi al giudice di pace o agli agenti consolari e diplomatici, sia per acquistare, sia per rifiutare la qualità di francese, nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 8 e 14 della legge 10 agosto 1927 e secondo le forme prescritte dall'articolo 5 della detta legge, sono indirizzate in duplice esemplare su carta bollata.

Esse possono essere fatte con procura speciale e autentica. Il minore deve essere abilitato nelle stesse forme dal rappresentante legale, se questi non è presente all'atto.

Il dichiarante deve produrre, in appoggio alla sua dichiarazione secondo le condizioni fissate all'articolo 1º del presente decreto, tutte le giustificazioni relative al suo stato civile, o, all'occorrenza, lo stato civile dei suoi figli, quando la dichiarazione è sottoscritta in loro nome.

**Art. 4.** — La domanda della donna del dichiarante che avrà, su interpellazione nell'atto, manifestato la volontà di associarsi alla dichiarazione di suo marito, e d'ottenere la naturalizzazione o la reintegrazione nella nazionalità francese, è allegata a questa dichiarazione.

**Art. 5.** — Il giudice di pace procede, in caso di dichiarazione sottoscritta per acquistare la qualità di Francese, in applicazione dell'articolo 3 della legge del 10 agosto 1927, ad una inchiesta sulla moralità e sul lealismo del minore interessato se questi è di età superiore ai 15 anni. Egli allega alla pratica il *Bollettino* n. 2 del suo casellario giudiziario.

**Art. 6.** — I due esemplari della dichiarazione ed i documenti giustificativi sono immediatamente inviati, dal giudice di pace, al Procuratore della Repubblica che li trasmette, senza indugio, al Ministro della Giustizia, dopo avere allegato il suo parere a quello del magistrato cantonale, sull'opportunità della registrazione, nelle ipotesi considerate all'articolo 5.

**Art. 7.** — Uno dei due esemplari della dichiarazione registrata alla Cancelleria è depositata nei suoi Archivi, l'altro è rimandato al dichiarante, con la annotazione della registrazione.

### TITOLO III.

**Art. 8.** — Quando un francese sposa una donna straniera, l'ufficiale di stato civile si fa rimettere dalla futura sposa, salvo dispense accordate dal Procuratore della Repubblica, con i documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, un certificato di uso che precisi, riguardo alla sua legge nazionale, gli effetti del matrimonio contratto con uno straniero, sulla nazionalità della donna.

Se l'interessata non acquista necessariamente in conformità del suo stato personale la nazionalità di suo marito e se, in applicazione dell'articolo 8 della legge sulla nazionalità, essa manifesta l'intenzione di acquistare la nazionalità francese, essa deve sottoscrivere a questo scopo, prima della celebrazione del matrimonio, una dichiarazione davanti l'ufficiale di stato civile.

Tale dichiarazione è redatta in duplice copia. Uno degli esemplari, è rimesso all'interessata, l'altro è mandato, assieme all'atto di matrimonio, alla Cancelleria, a mezzo del Procuratore della Repubblica, per essere depositato nei suoi Archivi.

**Art. 9.** — In caso di matrimonio contratto in Francia da una Francese con uno straniero, l'ufficiale di stato civile invita il futuro sposo a produrre, salvo dispense accordate dal Procuratore della Repubblica, con i documenti costituenti la pratica del matrimonio, un certificato d'uso attestante che la futura sposa è suscettibile di acquistare o acquista necessariamente in effetto del matrimonio, la nazionalità di suo marito, nonchè una dichiarazione scritta relativa alla ubicazione del domicilio coniugale dopo la celebrazione del matrimonio.

Nell'ipotesi della fissazione del domicilio in Francia, e se la donna deve o può acquistare la nazionalità di suo marito, secondo lo statuto estero di quest'ultimo, l'ufficiale di stato civile avverte la futura sposa che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della legge del 10 agosto 1927, essa conserva la nazionalità francese, a meno che essa non dichiari espressamente di volere acquistare, in conformità della legge nazionale del marito, la legge di questo. Se la donna manifesta tale volontà, essa deve sottoscrivere una dichiarazione secondo le condizioni e le forme previste nell'articolo precedente. Tale dichiarazione deve specificare, sotto pena di nullità, la nazionalità che la futura sposa ha avuto intenzione di acquistare.

**Art. 10.** — Quando la straniera che sposa un francese fuori di Francia, non acquista necessariamente, per effetto del matrimonio, conformemente al suo statuto personale, la nazionalità di suo marito, ed intende reclamare la qualità di francese, conformemente all'articolo 8 della legge 10 agosto 1927, essa deve fare una dichiarazione in questo senso prima della celebrazione del matrimonio, alla presenza di un agente diplomatico o consolare francese.

L'interessata presenta, assieme al suo atto di nascita, il certificato d'uso considerato all'articolo 9 del presente decreto.

La dichiarazione è redatta in tre esemplari, di cui uno è depositato negli archivi dell'ambasciata, della legazione o del consolato dove l'atto è stato redatto, gli altri due sono rimessi, uno all'interessata, e l'altro alla cancelleria assieme all'atto di matrimonio.

**Art. 11.** — In caso di matrimonio contratto da una francese con uno straniero fuori di Francia, se il primo domicilio coniugale è fissato, dopo la celebrazione del matrimonio, in Francia, la futura sposa deve, prima della celebrazione del matrimonio, se essa intende prendere la nazionalità di suo marito conformemente alla legge nazionale di questo ultimo, sottoscrivere la dichiarazione prevista all'articolo precedente, in presenza d'un agente diplomatico o consolare francese.

Essa deve presentare, con il suo atto di nascita, un certificato che attesti che la donna maritata è suscettibile di acquistare o acquista necessariamente, per effetto del matrimonio, la nazionalità di suo marito.

L'atto è redatto secondo le forme previste dall'articolo precedente.

#### TITOLO IV.

**Art. 12.** — In caso di dichiarazione sottoscritta per riacquistare la qualità di francese, in virtù dell'articolo 14 della legge 10 agosto 1927, da una donna che ha perduto tale qualità per effetto del matrimonio, il giudice di pace deve esigere dalla dichiarante, oltre alle giustificazioni relative al suo stato civile ed alla sua origine, un certificato d'uso che comprovi che essa possiede la nazionalità di suo marito acquistata per effetto del matrimonio. La donna alsaziana o lorenese che invoca il beneficio del medesimo articolo deve, nelle medesime condizioni, giustificare la sua origine o il suo statuto personale presente.

Durante il periodo matrimoniale l'interessata deve essere assistita da suo marito il quale, se non è presente alla stipulazione dell'atto, deve dare alla sua sposa una autorizzazione speciale, con atto autentico.

In caso d'assenza, d'incapacità legale del marito, o di separazione personale, l'interessata, che può sottoscrivere la dichiarazione senza alcuna autorizzazione, deve produrre il titolo che stabilisce la sua capacità.

Se il marito è disperso, il fatto della scomparsa deve risultare da una inchiesta che il giudice di pace promuoverà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, sulla moralità e sul lealismo della dichiarante.

Se gli sposi sono separati di fatto da un anno, una istanza di separazione personale o di divorzio è già in corso, la situazione deve essere provata tanto da una inchiesta che da un attestato di un avvocato che si occupi nell'istanza sullo stato della procedura in corso.

Il bollettino n. 2 del casellario giudiziario della dichiarante è annesso alla pratica di questa prima che venga trasmessa all'autorità giudiziaria.

**Art. 13.** — Il guardasigilli, ministro della giustizia, il ministro degli affari esteri ed il ministro delle colonie sono incaricati ciascuno per quanto lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nel *Journal officiel* ed inserito nel *Bulletin des lois*.

Fatto a Rambouillet, il 10 agosto 1927.

GASTON DOUMERGUE.

Con il Presidente della Repubblica:

*Il guardasigilli, ministro della giustizia*

LOUIS BARTHOU.

*Il ministro degli affari esteri*

ARISTIDE BRIAND.

*Il ministro delle colonie*

LÉON PERRIER.